



1/2016
ore n. 2199/2016

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro

nelle persone dei Magistrati:

Dott. Fausto Nisticò	Presidente
Dott. Vincenzo Nuvoli	Consigliere rel.
Dott. Roberta Santoni Rugiu	Consigliera

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

all'udienza del 31 maggio 2016 nella causa iscritta al n. del Ruolo generale dell'anno 2015

promossa da
con l'Avv. I. Romoli

appellante

contro
con gli Avv. M. Genco e A. Zoli

Soc. Coop.

appellato

come da dispositivo e motivazione contestuale che seguono:

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. in data 16.4.2015 del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro:

annulla il licenziamento intimato da Soc.
Coop. a con lettera in data 15.3.2012;
ordina a Soc. Coop. di reintegrare
nel posto di lavoro;

condanna Soc. Coop. al pagamento a
favore di a titolo di risarcimento del danno, di una
indennità pari alla retribuzione globale di fatto maturata dal 15.3.2012 alla data

della reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il periodo dal 15.3.2012 alla data della reintegrazione;

condanna Soc. Coop. al pagamento, a favore di delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, complessivamente liquidate in € 7.357,50 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CAP.

Firenze, 31 maggio 2016

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex artt. 281 sexies e 352 c.p.c.

1. già socio lavoratore di

Soc. Coop. con mansioni di addetta all'assistenza di degenti di residenza sanitaria assistita, ha proposto appello avverso la sentenza n. 479/2015 in data 16.4.2015 del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, con la quale (per quanto rileva nel presente grado) è stata respinta l'impugnazione da lei proposta avverso il licenziamento intimato dalla datrice di lavoro con lettera in data 15.3.2012; Soc. Coop. si è costituita, contestando il gravame.

2. Il licenziamento *de quo* è stato intimato a seguito della contestazione disciplinare datata 23.1.2012, con la quale la società datrice di lavoro ha formulato i seguenti addebiti: il 4.1.2012, durante le operazioni di spostamento dal letto alla carrozzina, una degente era caduta con conseguenti lividi e dolori al braccio; il sinistro era ascrivibile a negligenza di la quale, in violazione delle disposizioni aziendali secondo cui l'operazione doveva essere svolta da due addetti, aveva provveduto da sola a spostare la degente; il 5.1.2012 aveva comunicato alla coordinatrice che non avrebbe preso servizio perché dolorante a una spalla, e che sarebbe pertanto rimasta in malattia fino all'8.1.2012.

3. La sentenza di primo grado, ritenuta l'inapplicabilità dell'art. 18 L. 300/1970 ai sensi dell'art. 5 L. 142/2001, e ravvisata la configurabilità di giusta causa di licenziamento ex art. 2119 c.c., ha respinto l'impugnazione del recesso datoriale.

4. Alla stregua del principio processuale della ragione più liquida (Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. SS.UU. 8.5.2014 n. 9936; cfr. Cass. SS.UU. 12.12.2014 n. 26242), va esaminato in primo luogo il motivo di appello con cui



deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di giusta causa di licenziamento.

4.1. Sul punto, la sentenza impugnata ha ritenuto che la lavoratrice, spostando da sola la degente in violazione delle disposizioni aziendali che prescrivevano la compresenza di due addetti, ha agito con negligenza priva di giustificazione, ponendo in essere un inadempimento di gravità tale da legittimare (anche alla luce della disciplina collettiva applicabile) la sanzione espulsiva adottata dalla società datrice di lavoro.

4.2. Ad avviso della Corte, il motivo di appello è fondato, in quanto:

- come osservato dalla sentenza di primo grado, deve ritenersi provato che _____ fosse a conoscenza delle prescrizioni impartite, secondo cui la paziente in questione doveva essere spostata da due addetti;
- infatti, la stessa lavoratrice ha affermato di aver operato da sola per ovviare al rifiuto della paziente di essere accudita da operatore di sesso maschile, con ciò implicitamente ammettendo di essere a conoscenza della disposizione aziendale;
- peraltro, è incontestato che il turno di servizio fosse svolto da tre operatori, i quali, in quella fascia oraria, dovevano provvedere all'igiene personale e alle colazioni per circa diciotto ricoverati (cfr. testi _____
_____);
- atteso il numero di pazienti che dovevano essere seguiti, è del tutto verosimile che, come emerso dall'istruttoria, potesse talvolta capitare che un singolo operatore svolgesse attività per le quali era previsto il lavoro in coppia (cfr. teste _____);
- la stessa giustificazione resa dall'appellante nell'immediatezza (aver operato da sola per non *gravare sui colleghi* - teste _____ conferma l'elevato impegno lavorativo degli operatori in servizio al momento del fatto;
- ne consegue, sotto il profilo soggettivo (*ex plurimis*, cfr. Cass. 23.2.2012 n. 2720), la minore gravità dell'inosservanza da parte dell'appellante delle prescrizioni relative alla paziente in questione, mentre, sotto diverso profilo, la previsione (anche se su richiesta della ASL committente, come precisato dall'appellata) di un organico

limitato rispetto al numero di pazienti può consentire alla società datrice di lavoro di ipotizzare il verificarsi di episodi quali quello oggetto di causa;

- sotto un profilo oggettivo, la fattispecie non è riconducibile all'ipotesi per cui l'art. 42 C.C.N.L. di settore prevede la sanzione espulsiva (grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implicino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati);
- il termine pregiudizio non è infatti interpretabile come mero pericolo (ravvisabile anche nell'illecito - irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni, negligenza nei propri compiti, quando non abbiano arrecato danno - sanzionato con la multa), bensì come effettivo danno;
- nel caso di specie, per quanto è risultato dall'istruttoria espletata, la paziente, a seguito della caduta, non ha riportato danni fisici di significativo rilievo (i testi hanno parlato di lividi e una sbucciatura - deposizioni - escludendo lesioni - deposizione);
- ne deriva che il fatto non è inquadrabile nella fattispecie di illecito che, ai sensi del C.C.N.L., è sanzionato con il licenziamento;
- va altresì rilevato che, anche ove sia ravvisabile la corrispondenza tra il fatto addebitato al lavoratore e la fattispecie disciplinare astratta, va comunque verificata la proporzionalità della sanzione e la configurabilità della nozione legale di giusta causa (così Cass. 4.3.2013 n. 5280);
- nel caso di specie, per le considerazioni svolte, va esclusa la proporzionalità della sanzione espulsiva, con conseguente annullamento del licenziamento.

5. Dalla ritenuta illegittimità del licenziamento consegue l'applicazione della tutela reale ex art. 18 L. 300/1970 (*ratione temporis*, nel testo previgente alle modificazioni operate dalla L. 92/2012), alla stregua dell'orientamento di legittimità secondo cui *In tema di società cooperativa di produzione e lavoro, nel caso di accertata illegittimità del provvedimento espulsivo del socio - cui consegue automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro - che si fonda esclusivamente su ragioni disciplinari trova applicazione, in forza del rinvio operato dall'art. 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142, l'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, con ripristino sia del rapporto associativo che di quello lavorativo.*

(Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile la tutela reale anche nel caso in cui sia stata l'esclusione dalla società a determinare il licenziamento, e non viceversa, attribuendo efficacia dirimente alle ragioni disciplinari poste a fondamento dell'estromissione ed escludendo l'applicazione dell'art. 18 legge n. 300 del 1970 per le ragioni attinenti esclusivamente il rapporto societario) (Cass. 23.1.2015 n. 1259).

6. In riforma della sentenza di primo grado, va pertanto annullato il licenziamento intimato da _____ Soc. Coop. a _____ con comunicazione in data 15.3.2012, con applicazione della tutela reale ex art. 18 L. 300/1970 (nel testo previgente alle modificazioni operate dalla L. 92/2012); ex art. 91 c.p.c., la soccombente _____ Soc. Coop. va condannata al pagamento, a favore di _____ delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che, avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 10.3.2014 (in vigore dal 3.4.2014), si liquidano come da dispositivo.

Così deciso in Firenze il 31 maggio 2016 .

Il Consigliere est.

(Dott. Vincenzo Nuvoletti)



Il Presidente

(Dott. Fulvio Nisticò)



